

AENOR

ALCUNE NOTE SULL'UTILIZZO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Ing. Gianfranco Bruno

Capitolato: integrare le specifiche tecniche e le prestazioni richieste.

Disciplinare: regolare modalità di presentazione e verifica delle evidenze; definire i criteri premianti.

Contratto/schema: riportare clausole di esecuzione, controlli, obblighi documentali e conseguenze delle non conformità.

Evitare duplicazioni o contraddizioni tra documenti.

Devono premiare un miglioramento reale rispetto al livello minimo richiesto.

Devono essere misurabili e verificabili.

Il punteggio deve essere proporzionato alla rilevanza della prestazione.

Specificare documenti e dati necessari alla valutazione.

Prevedere il trasferimento dell'impegno premiato nella fase esecutiva.

Verificare la conformità alle specifiche minime.

Controllare l'attendibilità e la pertinenza delle evidenze prodotte.

Gestire correttamente l'equivalenza dei mezzi di prova.

Attribuire i punteggi ambientali secondo criteri predeterminati.

Tracciare le valutazioni in modo chiaro nei verbali.

Le prestazioni ambientali offerte devono essere effettivamente eseguite.

RUP, DEC e DL devono disporre di verifiche praticabili e documentabili.

Controllare materiali, prodotti, processi e report previsti dalle clausole.

Gestire tempestivamente scostamenti e non conformità.

Applicare gli strumenti contrattuali previsti quando gli obblighi non sono rispettati.

Il possesso della certificazione dovrà essere comprovato mediante certificato rilasciato sotto accreditamento da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, dall'ente nazionale di accreditamento o da altro organismo firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento EA/IAF, per lo specifico schema di certificazione e per il pertinente settore di accreditamento ricomprendente le attività oggetto dell'appalto. Non saranno ritenuti validi certificati emessi in assenza di copertura dell'accREDITAMENTO per lo schema e lo scopo riportati nel certificato stesso. Sono ammesse, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 36/2023, certificazioni equivalenti rilasciate da organismi di certificazione accreditati.

L'operatore economico che intenda avvalersi di una certificazione diversa da quella espressamente richiesta dovrà dimostrare, con idonea documentazione tecnica, che lo standard certificato assicura un livello di garanzia almeno equivalente sotto il profilo dell'oggetto, dei requisiti verificati, delle modalità di valutazione della conformità e dell'efficacia delle misure certificate.

L'equivalenza non può essere desunta dalla mera appartenenza a un diverso schema certificativo, ma deve risultare da una specifica dimostrazione documentale delle corrispondenze tra i requisiti dello standard richiesto e quelli dello standard posseduto. La stazione appaltante valuterà l'equivalenza sulla base della documentazione prodotta dall'operatore economico.

Le certificazioni richieste devono essere possedute dall'operatore economico alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, essere in corso di validità a tale data ed essere mantenute senza soluzione di continuità per tutta la durata della procedura di affidamento e, in caso di aggiudicazione, per l'intera durata del contratto

Una variante in corso d'opera non obbliga, di per sé, ad aggiornare tutto il progetto alla nuova edizione dei CAM. Occorre stabilire quale edizione regola l'affidamento e se la modifica resta una variante del contratto originario.

Situazione	Edizione dei CAM da applicare
Variante ammessa nell'ambito del contratto in esecuzione , senza nuova gara	In linea generale, quella applicabile al contratto originario. Gli elaborati della variante devono dimostrare che le nuove lavorazioni rispettano i requisiti CAM contrattuali pertinenti. La sola pubblicazione di nuovi CAM non comporta automaticamente l'aggiornamento integrale del progetto. È una conclusione ricavata dalla disciplina delle modifiche contrattuali e dalle regole temporali del singolo decreto CAM.
Modifica che richiede un nuovo affidamento	Per il nuovo affidamento si applica l'edizione vigente secondo le disposizioni di entrata in vigore e transitorie del CAM interessato. L'art. 120 del Codice distingue le modifiche consentite senza nuova procedura da quelle che la richiedono.
Progetto ancora da porre a base di gara o da validare	Va verificata la disciplina transitoria del nuovo decreto: aggiornare alcuni elaborati può essere necessario anche se una progettazione precedente era già stata avviata.
Nuova prescrizione espressamente applicabile ai contratti in corso , o modifica richiesta da altra norma sopravvenuta	Si applica nei limiti e con le modalità stabiliti da quella disposizione. Va verificato il testo specifico, senza presumere che ogni aggiornamento dei CAM abbia effetto retroattivo.